

Comune di Tresana

Provincia di Massa Carrara

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 21 del 31.07.2026**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- INDICE		
Art.1	<i>Presupposto</i>	
Art.2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art.3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art.4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art.5	<i>Locali e aree scoperte non soggette al tributo</i>	
Art.6	<i>Modalità di determinazione della superficie imponibile</i>	
Art.7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzione superficiale</i>	
Art.8	<i>Riduzione per leutenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art.9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art.10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art.11	<i>Istituzione scolastiche statali</i>	
Art.12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art.13	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art.14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art.15	<i>Tariffe per leutenze domestiche</i>	
Art.16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delleutenze domestiche</i>	
Art.17	<i>Tariffe per leutenze non domestiche</i>	
Art.18	<i>Classificazione delleutenze non domestiche</i>	
Art.19	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art.20	<i>Manca svolgimento del servizio</i>	
Art.21	<i>Zona non servite</i>	
Art.22	<i>Riduzione per leutenze domestiche</i>	
Art.23	<i>Riduzione per leutenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 24	<i>Bonus Sociale</i>	
Art.25	<i>Agevolazioni</i>	
Art.26	<i>Cumul di riduzioni</i>	
Art.27	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
Art.28	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art.29	<i>Tributo provinciale</i>	
Art.30	<i>Riscossione</i>	
Art.31	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	
Art.32	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	
Art.33	<i>Presentazione di richieste scritte di informazione e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
Art.34	<i>Rimborsi e Compensazione</i>	
Art.35	<i>Funzionario Responsabile</i>	
Art.36	<i>Verifiche e accertamenti</i>	
Art.37	<i>Sanzioni e interessi</i>	
Art.38	<i>Importi minimi</i>	
Art.39	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art.40	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art.41	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art.42	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo il caso di diversa determinazione assunta dalla Giunta Comunale.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali (ad esclusione delle superfici di lavorazione industriale), professionali e le attività produttive in genere.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 SOGGETTI IPASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenza e i locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI le seguenti località e le seguenti aree scoperte:

a) località ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- 1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- 2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- 3. locali lasciati vuoti, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non utilizzati. Si precisa che i 3 requisiti precedentemente esposti (1. Vuoto 2. privo di utenze 3. inutilizzato) devono coesistere per poter ottenere l'esenzione TARI;
- 4. locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzabili e non utilizzati in quanto:
- **inagibili:** l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che ne fa richiesta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una perizia fatta da un tecnico abilitato, corredata da idonea documentazione, che attesti l'inagibilità dell'immobile. In questo caso l'ufficio tecnico dell'ente conserva la facoltà di effettuare un sopralluogo al fine di verificare le dichiarazioni in essa contenute. L'inagibilità può altresì risultare da perizia/attestazione dell'ASL o del Comando vigili del fuoco;
- **inabitabili:** sono da considerarsi inabitabili gli immobili/locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- 5. superfici coperte di altezza inferiore ai 50 centimetri;

Utenze non domestiche

- 1. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- 2. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), lasciati vuoti e inutilizzati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- 3. locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- 4. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- 5. superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- 6. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- 7. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- 8. aree in abbandono od in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- 9. aree non presidiate o adibite a deposito di materiali in disuso;
- 10. zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;

- 11. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; l'area su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella dichiarata ai fini T.A.R.S.U. o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie dichiarata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita dichiarazione integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
5. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non dichiarati ai fini T.A.R.S.U. o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita dichiarazione integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio

gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art.1, comma 647 L.147/2013.

6. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI-RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e esclusiva rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoriadiattività	%diabbattimentodella superficie
Attivitàdifalegname	50
Attivitàidraulico,fabbro,elettricista	20
Attivitàicarrozzerie,elettrauto,gommista,autofficine	30
Attivitàdilavanderiaasecco,tintorie	20
Attivitàartigianaliditipografie,serigrafie,stamperie,vetriere,incisioni, carpenterieedanaloghi	20
Attivitàindustrialilimitatamenteailluoghidiproduzione	50
Attivitàdiverniciatura,galvanotecnica,fonderie	50
Attivitàdimarmistielavorazionisimilari (soloareacopertadilavorazione)	60
Impiantidirecuperoinerti(soloareascoperta)	80

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva *come specificato al comma 1* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non

impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e esclusivamentefiutispeciali, il contribuenteètenutoa presentareladichiarazionedeltributo,entroil terminefissatodalpresenteregolamento,nellaqualesonoindividuateglepredettearee,anchenel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 Marzo.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggettoche effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori delservizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.**A tal fine,la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno2anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare allagestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione delservizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.I costi aggiuntivi devono essere comunicati al Comune di Tresana dal gestore del servizio.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solareprecedente deve esserepresentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. I dati identificativi dell'utente come la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- b. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile relativa superficie tassabile, tipologia di attività svolta con relativo codice ATECO;

- d. I dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. I dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/dai soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. I dati identificativi dell'impianto /degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti i rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente, entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
 5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, **la parte variabile della tariffa** può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato **l'attività di riciclo** dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi, a pena di decadenza, al Comune entro il termine del 31 Marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine

di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 100% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. La documentazione attestante le quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata con le modalità e i contenuti del comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento.
7. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tal da comportare una minor riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. L'agevolazione tariffaria viene applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.
9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti, l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate, salvo deroghe, annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra dalle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti Locali, sia di carattere amministrativo che finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR vigente deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Sulla base della normativa vigente, il Comune, acquisiti i dati tecnico finanziari forniti dal gestore del servizio, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR vigente deliberato dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario, da trasmettere all'Ente territorialmente competente, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle deliberazioni ARERA:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle voci da sottrarre anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo, se non rientranti all'interno dei valori minimi e massimi, idonea motivazione dei valori scelti sempre che la normativa lo consenta".

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è pari al numero dei componenti il nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa edocumentata dichiarazione dell'utente.
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenzaanagrafica nell'unitàabitativa,risultanoividimoranti,fattaeccezioneperquellila cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.A tal fine spetta all'intestatario dell'utenza presentare la relativa dichiarazione TARInei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
2. I soggetti residenti nel Comune di Tresanapossano non essere computati ai fini della determinazione del numero degli occupanti per la determinazione della tariffanel caso in cui si tratti di:anziano dimorante in casa di riposo, soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite, soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata a cura dell'interessato.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuoridal territorio comunale, perle abitazioni tenute adisposizione daparte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicatonelladichiarazionepresentata. Incasodimancataindicazione nelladichiarazione,salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito come segue:
 - inun numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, con un massimo di 3 occupanti;
 - inn. di 3 unitànel caso diimpossibilità areperire ildato;
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute /detenute/occupate da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio,iqualisonotenutiallapresentazione delladichiarazioneed alpagamentoconvincolo di solidarietà.
5. In sededi applicazione deltributo il numero degli occupanti o detentori delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno, mentre per le nuove iscrizioni, è quello della data di attivazione del servizio.
6. I locali pertinentiali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenute da una persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale.
In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Lerimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche nonimprenditori agricoli.
7. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere dichiarata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita dichiarazione.
8. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è quindi obbligatorio presentarela dichiarazione di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

ART. 17
TARIFFA PER LE UTENZE NONDOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 31 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dai successivi artt.30-31.

ART.20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% limitatamente al periodo di tempo interessato dal disservizio.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicate in zona servita tutti gli insediamenti a cui distanziata di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari,
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui ai successivi **articoli 30/31** e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 20 %*;
- b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero riduzione del 20%;
- c. Unità immobiliare ad uso abitativo (unisolata), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 del tributo;
- d. alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 5% della quota fissa e variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, previa documentata e comprovata dichiarazione dell'utente, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 83 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24
BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa

dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.

2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.

3. Il Settore Economico – Finanziario e Tributi è autorizzato a procedere con la compensazione d'ufficio tra l'importo del bonus spettante e l'eventuale debito TARI insoluto dell'utente, secondo le modalità previste da ARERA, ed evidenziando la compensazione nel documento di riscossione contenente la prima rata utile.

4. In aggiunta al suddetto Bonus, il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660, articolo 1, della Legge n.147/2013 e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale comunale posti a carico della fiscalità generale, con le modalità di cui al successivo articolo, può riconoscere una ulteriore agevolazione, cumulabile con quella di cui al comma 1, riservata ai cittadini residenti che versano in condizione di particolare disagio economico sociale.

5. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione potrà comunque eccedere il 100% della riduzione della TARI.

ART. 25 AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 del comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

a) attività ubicate nelle frazioni, classificate nell'allegato "A" del presente Regolamento nelle classi: 6) Alberghi senza ristorante, 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 17) Bar, caffè, pasticceria; 19) Plurilicenze alimentari e/o miste; 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: **agevolazione del 30% della tariffa;**

Alle predette attività, ubicate nelle frazioni, con autorizzazione commerciale per uso discontinuo, che già beneficiano della riduzione del 30% della tariffa sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del regolamento, non viene concessa l'agevolazione sopra indicata.

b) Ai titolari di nuove attività economiche la tariffa del tributo è ridotta del 50% della tassa nel primo anno di iscrizione a ruolo e del 25% nel secondo anno.

2. In casi eccezionali, in cui per il rispetto di norme di legge statali, regionali o ordinanze sindacali, le attività economiche subiscano un periodo di chiusura forzata superiore ai 30 giorni consecutivi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionata al periodo di chiusura.

3. In casi eccezionali in cui, in sede di definizione delle tariffe, l'Amministrazione comunale ravvisi gli effetti di condizioni tali per cui il normale svolgimento delle attività economiche possa avere un pregiudizio (legato a particolari situazioni di crisi economica locale o nazionale, chiusura di tratti di viabilità che rendano particolarmente difficile raggiungere alcune zone del territorio comunale, eventi calamitosi, e altro) che comporti un riflesso diretto sulla riduzione di produzione di rifiuti prevedibile per l'anno in corso, il Consiglio comunale può deliberare una riduzione della componente variabile della tassa proporzionata alla riduzione ipotizzata. Tale riduzione può essere attribuita tramite richiesta del contribuente non domestico, a norma dell'art. 14, c. 19, del DL n. 201/2011.

4. I soggetti interessati ad ottenere le riduzioni previste dal presente articolo dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi del Comune.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

6. Il costo delle agevolazioni predette è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente ha diritto di scegliere quella per lui più conveniente.
 - 2 Le riduzioni e/o agevolazioni di cui agli articoli precedenti non sono tra loro cumulabili.
E' fatta eccezione per la riduzione relativa al compostaggio domestico che è comunque cumulabile con altra riduzione/agevolazione fino ad un limite massimo di riduzione del 40%.
- Sono altresì comunque applicabili, nel caso sussistano le condizioni di cui all'Art. 23, punti 2) e 3), le relative agevolazioni eventualmente previste in aggiunta ad altre riduzioni/agevolazioni già spettanti.

ART. 27

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni previste viste dai precedenti articoli da 20a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% *oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale.* E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in non meno di 2 rate aventi cadenza semestrale secondo le scadenze che verranno previste in sede di deliberazione delle tariffe.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
7. Per la riscossione il Comune può avvalersi di Agenzia Entrate Riscossione.

ART. 31
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dall'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, entro 90 (novanta) giorni solari da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione TARI assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15 del 202, e deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile in una delle seguenti modalità:
 - a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al recapito individuabile sul sito istituzionale;
 - a mezzo e-mail;
 - a mezzo posta raccomandata a/r allegando fotocopia del documento di identità;
 - allo sportello fisico nei giorni di apertura al pubblico.

La richiesta dovrà essere inoltrata compilando l'apposito modulo, scaricabile dalla sezione "Modulistica – TARI" del sito internet del Comune o disponibile presso lo sportello fisico, nel quale sono indicati anche gli indirizzi per la presentazione della dichiarazione ed i giorni di apertura dell'ufficio fisico.

Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. L'ufficio del Comune competente della gestione TARI di norma, con il primo avviso di pagamento inviato all'utente, è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro della dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
 - b. il codice utente e il codice utenza
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 gg. dalla data nella quale si sono verificate le modificazioni.

Non comporta obblighi la presentazione della denuncia di variazione della modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o

- istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES/TARI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 32

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alla richiesta di variazione o cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione in una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al recapito individuabile sul sito istituzionale;
 - a mezzo e-mail;
 - a mezzo posta raccomandata allegando fotocopia del documento di identità;
 - allo sportello fisico nei giorni di apertura al pubblico.
- La richiesta dovrà essere inoltrata compilando l'apposito modulo, scaricabile dalla sezione "Modulistica-TARI" del sito internet del Comune e disponibile presso lo sportello fisico, nel quale sono indicati anche gli indirizzi per la presentazione della dichiarazione ed i giorni di apertura dell'ufficio fisico.
2. L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali il cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo.
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero/oppure dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 33

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dalla sezione "Modulistica" del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 (sessanta) giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 34 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per rimborsi e compensazioni si applicano le disposizioni previste nel regolamento generale delle entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29.07.2024 e ss.mm.ii.

ART. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali, fisso o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

- 3 Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 4 Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5 Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 38 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Per le dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni si applicano le disposizioni previste nel regolamento generale delle entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29.07.2024 e ss.mm.ii.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 41
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed ai provvedimenti di ARERA in materia di regolamentazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 27/12/2017 n. 205".
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

ALLEGATO “A”

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CONOMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza barriera
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole di ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative Centri
di istruzione e formazione lavoro Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatro musei ecc. Locali
destinati a congressi convegni

Categoria 2 - Campi, distributori carburanti

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginniche sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campi

Categoria 3 - Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Categoria 4 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta
Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricostruzione di depositi mezzanine e trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree
e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi di stoccaggio

Categoria 5 - Alberghi con ristorante

Agriturismo con ristorante

Categoria 6 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residence
Case albergo
Bed and Breakfast
Agriturismo senza ristorante
Aree scoperte in uso

Categoria 7 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Case meee carceri
Collegi e istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree locali con ampi spazi adibiti a case meee
Ospedali

Categoria 8 - Uffici, agenzie,

Enti pubblici
Amministrazione autonoma Stato ferrovie, strade, monopoli Uffici
assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitori e lotti di calcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Categoria 9 - Banche, istituti di credito, studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi di ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Categoria 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri benidurevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli da giardino
Mobili
Materiale idraulico

Materiale
riscaldamentoProdottidiprofume
riaecosmesi
Eserciziocommercialiingenere minuto/ingrossoconosenzavendita Aree
scoperte in uso
Negozidimobiliemacchineperuffici
Negozivenditaricambiedaccessoriperautoenatanti
Attivitàall'ingrossoconattivitàprevistenellaclassesimilari
Gioiellerie e Orologerie
Pietreemetallopreziosi
Antiquariato
Negozidifilatelienumismatiche Aree
scoperte in uso negozi ecc. Ceramica
Vetriespecialitàveneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischiveideocassette Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozimercerieefilati
Localidepositomaterialiedili,legnamiecc.vendita
Attivitàdivenditaingrosso per le attività comprese nellaclassesimilari

Categoria 11-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

Edicolegiornali
Magazzinigrandedistribuzionevenditaalminutonoalimentari Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articolisanitari
Articolidodontotecnica
Negozi vendita giornali
Localivenditaall'ingrosso per le attività comprese nellaclassesimilari

Categoria 12-Attivitàartigianalitipobotteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratoriebottegheartigiane
Attivitàartigianaliesclusequelleindicateinaltreclassi Falegnamerie
Legatorie
Areescoperteinuso
Istitutidibellezza,sauna,massaggi,cureesteticheecc. Parrucchieri
e barbieri
Attivitàscoperteinuso negozibarbierialberghididurni

Categoria 13-Carrozzeria,autofficina,elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
ElettrautoOfficine
ingenere
Areescoperteinuso

Categoria 14-Attivitàindustrialiconcapannonidiproduzione

Stabilimentiindustriali

Categoria 15-Attivitàartigianalidiproduzionebenispecifici

Attivitàartigianalidiproduzionebenispecifici

Categoria 16-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Selfservice
Pizzerie

Tavole calde
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso
Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Categoria 17-Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie Pasticcerie

Categoria 18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 19-Plurilicenze alimentari/omiste

Plurilicenze alimentari/omiste
Ipermercati di generi misti

Categoria 20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza a taglio, Piadinerie, Kebab Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Categoria 21-Discoteche, night club

Nightclubs
Ritrovi notturni con bar/ristoro
Clubs privati con bar/ristoro